

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 29 settembre 2003

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 11 settembre 2003.

Riconoscimento al sig. Montemurro Andrea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo Pag. 3

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 18 settembre 2003.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari . Pag. 3

DECRETO 19 settembre 2003.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo ottobre-dicembre 2003 Pag. 4

Ministero della salute

DECRETO 4 agosto 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Rapamune sirolimus» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/246/2003) . Pag. 6

DECRETO 4 agosto 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Protopic tacrolimus» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto 2003/247C) Pag. 8

DECRETO 4 agosto 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Lantus insulina glargine» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto 248/2003C) ... Pag. 9

DECRETO 9 settembre 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Azomyr desloratadina» autorizzata con procedura centralizzata europea. (C/N. 234/2003)..... Pag. 11

DECRETO 12 settembre 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali Pag. 12

DECRETO 12 settembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali. Pag. 12

DECRETO 18 settembre 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ulcex»... Pag. 13

DECRETO 18 settembre 2003.

Revoca dei decreti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano Pag. 13

DECRETO 19 settembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polioral»..... Pag. 14

DECRETO 19 settembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «SKF AWI 200» Pag. 15

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 1° agosto 2003.

Criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera Pag. 15

DECRETO 18 settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Rovigo, Verona e Vicenza Pag. 21

DECRETO 18 settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Imperia.
Pag. 22

DECRETO 18 settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Arezzo Pag. 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 24 settembre 2003.

Proroga dei termini previsti dalla delibera n. 129/03/CONS. (Deliberazione n. 337/03/CONS) Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 24 e 25 settembre 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia.
Pag. 24

Ministero della salute: Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sufenamil Hameln» Pag. 24

Ministero dell'interno:

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita di San Donato, in Varazze Pag. 25

Riconoscimento della personalità giuridica civile alla Fondazione pia autonoma «Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati (JRS)», in Roma Pag. 25

Riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto Secolare di diritto diocesano «Missionarie del Lavoro», in Milano Pag. 25

Riconoscimento dello scopo esclusivo di culto all'«Arciconfraternita dell'Orazione e della Buona Morte», in Maiori.
Pag. 25

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Chianti Classico» Pag. 25

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo» Pag. 25

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione: Proroga dello stato di sofferenza idrica classificato di media entità nel bacino del Piave Pag. 30

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 25 luglio 2003 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Finanziamento del "Sistema AV/AC" Torino, Milano, Napoli, ai sensi dell'art. 75 della legge n. 289/2002. (Deliberazione n. 24/2003)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 13 agosto 2003). Pag. 30

Comunicato relativo alla deliberazione 9 maggio 2003 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Approvazione della relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo relativa all'anno 2001. (Deliberazione n. 20/2003)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 13 agosto 2003) Pag. 30

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 settembre 2003.

Riconoscimento al sig. Montemurro Andrea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»»;

Vista l'istanza del sig. Montemurro Andrea, nato a Varese il 6 gennaio 1962, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di laurea in psicologia conseguita presso l'«Università degli studi "La Sapienza" di Roma» in data 6 dicembre 1990;

Considerato che il richiedente è in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio autonomo della professione di psicologo, rilasciata dal «Dipartimento delle opere sociali - Divisione della salute pubblica - sezione sanitaria» del Cantone Ticino come attestato in data 17 agosto 1998;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 giugno 2003 in cui si è espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica-professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli psi-

cologi sez. A e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Montemurro Andrea, nato a Varese il 6 gennaio 1962, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di psicologo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 11 settembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A10669

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 settembre 2003.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001 e 16 settembre 2002, recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo

n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003);

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il capo della direzione: MARESCA

03A10752

DECRETO 19 settembre 2003.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo ottobre-dicembre 2003.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 16 settembre 2002, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 23 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 2003 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che

attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2003-30 giugno 2003 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003);

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [...] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [...] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2003-30 giugno 2003 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo

1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2003-30 giugno 2003, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2003.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2003, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° luglio 2003-30 settembre 2003 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2003

Il capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio della misura sostitutiva del tasso ufficiale di sconto periodo di riferimento della rilevazione: 1° aprile-30 giugno 2003 applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2003.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1)	fino a 5.000	11,90
	oltre 5000	9,26
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2)	fino a 5.000	7,07
	oltre 5000	5,88
Factoring (3)	fino a 50.000	6,51
	oltre 50.000	5,51
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)	fino a 5.000	9,84
	oltre 5.000	18,55
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5)	fino a 5.000	13,79
	oltre 5.000	19,33
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 5.000	11,68
	oltre 5.000	13,84
Leasing	fino a 5.000	9,15
	oltre 5.000 fino a 25.000	7,78
	oltre 25.000 fino a 50.000	5,71
Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving (7)	oltre 50.000	17,64
	fino a 1.500	16,00
	oltre 1.500 fino a 5.000	11,08
Mutui (8)	oltre 5.000	4,15

Avvertenza: Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,64 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2002; istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi).

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.

(8) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2002, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decedali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decedali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75.000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere.

In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

03A10753

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 agosto 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Rapamune sirolimus» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/246/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Rapamune sirolimus» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/171/009 2 mg 30 compresse rivestite con film in blister uso orale;

EU/1/01/171/010 2 mg 100 compresse rivestite con film in blister uso orale.

Titolare A.I.C.: Wyeth Europa Ltd.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;